

NOVITA' REGIME FORFETARIO

Gentili clienti,

la presente per segnalare che la Finanziaria 2023 ha apportato le seguenti modifiche al regime Forfettario:

- 1) aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell'applicazione del regime;
- 2) modifica della regola di "uscita" dal regime.

Possono ora accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente (2022 per il 2023) presentano i seguenti requisiti:

- ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall'attività esercitata;
- spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori.

Restano in vigore tutte le cause ostative già note (tra le quali: possesso di partecipazioni in società di persone, partecipazioni di controllo in srl, redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente eccedenti € 30.000, adozione regimi speciali iva, ecc ..).

Il reddito è sempre calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività diverso in base all'attività esercitata.

Al reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, va applicata l'imposta sostitutiva del 15%.

E' possibile applicare l'imposta sostitutiva pari al 5% per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 anni successivi, se:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.

L'adozione della contabilità semplificata per opzione, in luogo del regime forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto.

- 1) Se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, in caso di ricavi di ammontare:

- compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l'emissione della fattura elettronica (se non già obbligato).

In merito a quest'ultimo punto, l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda:

- a decorrere dall'1.7.2022, i contribuenti forfetari "che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000";
- a decorrere dall'1.1.2024, i "restanti soggetti".

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta chiarendo che, la verifica dell'ammontare dei ricavi / compensi (superiori o meno a € 25.000) va effettuata considerando soltanto il 2021.

Pertanto, i soggetti che rispettano il limite annuo di € 25.000 nel 2021 ma lo superano nel 2022 e/o nel 2023 rientrano tra i "restanti soggetti" obbligati alla fatturazione elettronica a decorrere dall'1.1.2024.

Resta fermo che i contribuenti forfetari hanno la possibilità di adottare la fatturazione elettronica per scelta.

Brembate, 9 gennaio 2023